

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

Loro sedi

### **Individuazione indirizzi pec per i depositi presso il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza di Milano**

A seguito di provvedimento DGSIA, reso in conformità dell'art.24, c.4,DI 28 ottobre 2020, n137 (c.d. Decreto Ristori),si comunica che sono state assegnate al Tribunale di Sorveglianza **due caselle pec da utilizzare per il deposito degli atti penali.**

Gli indirizzi sono i seguenti:

[depositoattipenali.uffsorv.milano@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.uffsorv.milano@giustiziacert.it) Per gli atti di competenza del Magistrato di Sorveglianza

[depositoattipenali.tribsorv.milano@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribsorv.milano@giustiziacert.it) Per gli atti di competenza del Collegio del Tribunale di Sorveglianza

Si precisa che tali caselle andranno utilizzate **unicamente** per gli atti che, per acquisire valore legale, necessitano di formale deposito (istanze, memorie, documentazioni integrative).

Rimane comunque valida la trasmissione a mezzo raccomandata all'indirizzo "Tribunale di Sorveglianza, via Freguglia n.1 , Milano ", consigliata, in ogni caso, per gli atti voluminosi.

Per quanto concerne invece **altre comunicazioni interlocutorie** da trasmettere alle cancellerie ( richieste di informazioni, appuntamenti, solleciti ,etc.) ,queste andranno tassativamente indirizzate alle caselle già in uso ,che per comodità si riportano:

[uffsorv.milano@giustizia.it](mailto:uffsorv.milano@giustizia.it)

[uffsorv.milano@giustiziacert.it](mailto:uffsorv.milano@giustiziacert.it)

[tribsorv.milano@giustizia.it](mailto:tribsorv.milano@giustizia.it)

[centrale.tribsorv.milano@giustiziacert.it](mailto:centrale.tribsorv.milano@giustiziacert.it)

Si ribadisce che l'invio a tali caselle non può essere considerato valido per gli atti che necessitano di deposito formale per acquisire valore legale.

Con l'occasione si comunica, che al fine di addivenire ad una razionalizzazione del servizio ed indirizzare meglio l'utenza nel senso sopra specificato, è stata dismessa la casella di posta [cancelleriacentrale.tribsorv.milano@giustizia.it](mailto:cancelleriacentrale.tribsorv.milano@giustizia.it)

Pertanto con l'intento di rendere più efficiente il servizio di accettazione dei depositi via pec, si chiede ai Sig.ri Avvocati di indirizzare correttamente gli atti a secondo della competenza, **evitando** di scrivere a più indirizzi mail contemporaneamente, in modo da consentire più celermente l'individuazione dell'autorità adita.

Al fine quindi di assicurare una maggior speditezza e precisione del servizio di smistamento dei depositi, **si chiede di indicare nell'oggetto:**

- 1) Tipologia di atto
- 2) Nominativo del soggetto
- 3) Indicazione dell'eventuale data di udienza.
- 4) Numero di Sius , se noto

Si ricorda che la dimensione massima consentita per il deposito atti tramite Pec è di 30 Megabyte.

Si allega provvedimento Dgsia del 9/11/2020 in cui si specifica il formato dell'atto e le sue modalità di trasmissione.

Milano,4 dicembre 2020

IL DIRIGENTE  
Grazia COMI  




*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio**

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

## ART. 1

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

## ART. 2

### *(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)*

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
  - Corte di Cassazione;
  - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
  - Corti di Appello;
  - Procure Generali presso la Corte di Appello;
  - Tribunali;
  - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
  - Tribunali per i Minorenni;
  - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
  - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
  - Giudici di Pace

## ART. 3

### *(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
  - è in formato PDF;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
  - sono in formato PDF;
  - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4  
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della giustizia